



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 16 del 2018

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
ex art.316 ter comma 2 c.p. in riferimento al Verbale di accertamento, contestazione e notifica
n.° 2017RG111000157 del 12.09.2017 della Guardia di Finanza Tenenza di Modica

II COMMISSARIO

Visto il Verbale di accertamento, contestazione e notifica n.° 2017RG111000157 del 12.09.2017 della Guardia di Finanza Tenenza di Modica, redatto presso gli uffici del medesimo Comando dal M.A. Carmelo CUTRUFO e dall' App. Sc. Giuseppe CASTELLINO (entrambi appartenenti al Reparto anzidetto) nei confronti della Sig.ra AVOLA Rosa, nata a Modica il 20.08.1952 ed ivi residente in via Mario Rapisardi, n.° 23 C.F.: VLA RSO 52M60 F258J, a seguito di un controllo in materia di Ticket sanitari nell'ambito dei compiti di Polizia Economica Finanziaria, attribuiti dall'art. 2 del D. Lgs 19.3.2001 n.° 68, e della specifica attività istituzionale orientata al contrasto delle frodi perpetrate in danno del Servizio Sanitario Nazionale;

Atteso che dai controlli della documentazione acquisita è emerso che la Sig.ra AVOLA Rosa, meglio sopra generalizzata, nella autocertificazione per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito, relativa all'anno 2013, resa ai sensi del DPR n.° 445/2000, ha dichiarato di appartenere alla categoria di esenzione ticket E04 riguardante "titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a euro 8.263,31, incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico";

Rilevato che dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza risulta che: "nell'anno 2013 la titolare non risultava presente nell'archivio INPS (Pensione Minima) - il reddito del nucleo fiscale risultava sotto soglia";

Considerato che per quanto sopra accertato la Sig.ra AVOLA si è resa responsabile delle violazioni di cui all'art. 76 del DPR n.° 445/2000 in combinato con l'art. 316 ter, comma 2 del c.p., per aver rilasciato dichiarazioni mendaci con l'autocertificazione ed aver indebitamente beneficiato, per sé e per il proprio nucleo familiare, di un contributo erogato dalla Regione Sicilia;

Ritenuto che i verbalizzanti notificavano alla Sig.ra AVOLA Rosa, in data 12.09.2017 il sopradetto verbale di contestazione della anzidetta violazione, specificando alla stessa la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, quale sanzione applicata in misura ridotta, una somma pari alla terza parte del massimo ($€ 25.822,00 : 3 = € 8.607,33$) o se più favorevole, al doppio del minimo della somma prevista ($€ 5.164,00 \times 2 = 10.328,00$) e tenuto conto che tale sanzione non può superare il triplo del beneficio, che nel caso di specie è pari ad € 892,11, la somma da pagare con effetto estintivo è pari ad **€ 2.676,33 (cioè € 892,11x3)**, oltre al pagamento dei ticket alla Azienda Sanitaria provinciale di appartenenza, ovvero di presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Considerato che la Sig.ra AVOLA ha inteso presentare in data 23.11.2017 (prot. n.°2536 AAGG) comunicazione in cui fa presente di trovarsi in serie difficoltà economiche e chiede di essere autorizzata al pagamento rateale della somma di € 892,11 dovuta alla ASP (nove rate di € 89,20 ed una di € 89,31);

Considerato che la Sig.ra AVOLA Rosa, ha inteso presentare, altresì, istanza di riesame della sua posizione per gli anni 2013 2014 2015, acquisita al prot. n.° 110 del 22.2.2018 al Distretto Sanitario di Modica precisando che la stessa ha agito in assoluta buona fede non comprendendo la normativa in materia di esenzione per reddito, quando invece avrebbe potuto legittimamente usufruire della esenzione per patologia Classe 013 - 250 attivata con durata illimitata dal 21.2.2012 e la esenzione per patologia Classe R - L0060 attivata con durata illimitata dal 17.2.2012.

www.Alboratorionline.it



Rilevato che la violazione accertata è da ascrivere comunque alla Sig.ra AVOLA Rosa, in quanto la stessa, a seguito di autocertificazione, ha avuto il riconoscimento della esenzione per reddito (E04) pur non avendone diritto per cui la contestazione di cui al verbale è fondata.

Accertata tuttavia la esistenza di una esenzione per patologia (esenzione n.° 2046 rilasciata il 27.2.2018 cod. 013 diabete mellito dal 21.2.2012 illimitata; cod. 016 dal 8.06.2016 epatite cronica fino al 8.6.2021; cod. 056 tiroide fino al 15.5.2019; cod. 0A31 dal 06.05.2016 illimitata per ipertensione arteriosa; Classe R - L0060 attivata con durata illimitata dal 17.2.2012 per bronco pneumopatia) che avrebbe consentito alla Sig. AVOLA di usufruire comunque con esenzione di gran parte delle prestazioni ricevute negli anni di interesse.

Atteso che da informazioni assunte presso gli uffici ticket risulta che in caso di esistenza di diverse esenzioni ticket il sistema informatico in dotazione ai medici di base considera la esenzione prevalente, nel caso di specie quella per reddito rispetto a quella per patologia, per cui si spiega la indicazione nella prescrizione medica della esenzione per reddito in presenza di quella per patologia della quale l'utente aveva diritto;

Calcolato però che, detratte le somme per ticket rientranti nella esenzione riconosciuta per patologia, la somma effettivamente beneficiata indebitamente si riduce ad €. 435,85 per quanto è possibile evincere dalla documentazione in atti per le prestazioni usufruite dalla stessa dichiarante;

Accertato che la Sig.ra AVOLA in virtù della rateizzazione richiesta ha saldato il debito con l'ASP di Ragusa per la somma effettivamente dovuta di €. 435,85 con un esubero a favore della ASP di €. 10,26 che va imputato alle somme ove eventualmente dovute per altri anni;

Considerato che non risultano precedenti violazioni commesse dalla Sig.ra AVOLA per cui in applicazione dell'art. 8, comma 4, lett. b) del regolamento Aziendale in materia che così recita: "*Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e lo stesso si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81), oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale*"

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento Aziendale in materia approvato con delibera n.° 278 del 18.02.2018 dell'ASP, ai sensi del quale la sanzione minima nel caso in esame, ricalcolato secondo l'importo effettivamente evaso di €. 435,85 è applicabile nella misura corrispondente.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO l'art 316 ter, comma 2 del C.P.

VISTO il D.M. MEF dell'11.12.2009.

VISTA la circolare del 16 ottobre 2015 dell'Assessorato della Salute prot. n.° A.I.3/79197.

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del art. 316 ter c.p. ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 278 del 18.02.2018 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato

ORDINA

alla Sig.ra AVOLA Rosa, nata a Modica il 20.08.1952 ed ivi residente in via Mario Rapisardi, n.° 23 C.F.: VLA RSO 52M60 F258J, il pagamento della somma totale di €. 435,85 per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**), ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 316 ter c.p. per la sopra accertata un'indebita percezione di contributi ed erogazioni pubbliche in ambito sanitario per l'anno 2013.

Ingiunge

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 435,85 ed €. zero quale rimborso alla ASP di Ragusa dell'importo ticket non corrisposto per un totale di €. 435,85.

Il pagamento della sanzione dovrà avvenire a favore della ASP di Ragusa sul conto **corrente postale n.° 11685971** ovvero con bonifico all'ASP di Ragusa tramite il proprio Tesoriere BANCA NAZIONALE



www.Alboprofessionline.it

DEL LAVORO Cod. IBAN:IT 23T 010051700000000218700 indicando nella causale il numero di verbale di accertamento e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere la copia della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 anche tramite PEC: affari.general@pec.as.p.rg.it. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra AVOLA Rosa, nata a Modica il 20.08.1952 ed ivi residente in via Mario Rapisardi, n.° 23,
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Guardia di Finanza Compagnia di Modica C.so Umberto I, n.° 308 - PEC: rg1110000p@pec.gdf.it)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica e che l'opposizione non interrompe i termini per il pagamento.

E' data facoltà all'interessato, nello stesso termine, di avanzare motivata istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 9 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 13.03.2018

Il Commissario
dott. Salvatore Lucio Ficarra

www.Alboprioronline.it

